

**PROVINCIA DI TERNI**  
Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi

**DISCIPLINARE**  
**PER L'USO E LA GESTIONE**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**  
**DI PROPRIETÀ**  
**DELLA PROVINCIA DI TERNI**

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e finalità – Richiami di legge**

1. Il presente “Disciplinare”, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 18/10/2018 “Approvazione delle linee di indirizzo per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni”, definisce le norme di dettaglio relative all’uso ed alla gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia o nella disponibilità della stessa, sia pubblici che scolastici.

2. La Provincia mette a disposizione della collettività provinciale i propri impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti per la promozione, la pratica e la diffusione dell’attività sportiva, motoria e ricreativa a tutti i livelli, così da consentire loro di poter svolgere un ruolo attivo sotto il profilo educativo, sociale, salutistico, ludico e riabilitativo a servizio della collettività stessa. La rete degli impianti sportivi provinciali si integra, nel servizio offerto, con quella dei comuni, ampliando e supportando l’offerta della impiantistica sportiva pubblica in una logica di collaborazione istituzionale a servizio dei cittadini.

3. Ai fini del presente Disciplinare si intendono quali *impianti sportivi scolastici* quelli annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di cui all’art. 139 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112, il cui utilizzo da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche è espressamente previsto dal comma 26 dell’art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, compatibilmente con le esigenze della attività didattica e delle attività sportive della scuola comprese quelle extracurricolari ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10/10/1996 n. 567.

4. La Provincia esercita di norma la gestione dei propri impianti sportivi, sia pubblici che scolastici, mediante il loro affidamento in concessione a soggetti terzi, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 25, della Legge 27/12/2002, n. 289 e dall’art. 4 della Legge della Regione Umbria 12/3/2007, n. 5.

#### **Articolo 2**

##### **Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità della Provincia sono distinti in:

## PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico-giuridica  
 Servizio Assistenza ai Comuni  
 U.O.S. Impianti ed eventi sportivi

**1.A Impianti sportivi scolastici** se annessi agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza ex L. 11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", soggetti al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59". Tali impianti sono quelli di seguito elencati e descritti in base alla denominazione corrente, indipendentemente dalla formale attribuzione alla responsabilità di una specifica Dirigenza Scolastica:

1. PALESTRA N. 1 ANNESSA ALL'ITIS "ALLIEVI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
2. PALESTRA N. 2 ANNESSA ALL'ITIS "ALLIEVI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
3. PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ITIS "ALLIEVI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
4. PALESTRA ANNESSA AL LICEO MAGISTRALE "ANGELONI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
5. PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO "DONATELLI" – TERNI (VIA DELLA VITTORIA)
6. PALESTRA ANNESSA ALL'IPSIA "PERTINI" – TERNI (VIALE B. BRIN)
7. PALESTRA ANNESSA ALL'ISA "METELLI" – TERNI (PIAZZA BRICCIALDI)
8. PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" – TERNI (VIA I MAGGIO)
9. PALESTRA ANNESSA ALL'IP "CASAGRANDE" – TERNI (PIAZZALE A. BOSCO)
10. PALESTRA ANNESSA ALL'ITG "SAN GALLO" TERNI (VIA B. CROCE)
11. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC "CESI" – TERNI (LARGO M. PAOLUCCI)
12. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC "MAITANI" – ORVIETO (VIA DEI TIGLI)
13. PALESTRA ANNESSA ALL'ITG "MAITANI" – ORVIETO (VIA DEI TIGLI)
14. PALESTRA ANNESSA ALL'IPSIA – ORVIETO
15. PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO "MAJORANA" – ORVIETO (VIA DEI TIGLI)
16. PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SC. "GANDHI" – NARNI (VIA DEI GAROFANI)
17. PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ITG "GANDHI" – NARNI (VIA DEI GAROFANI)
18. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC "EINAUDI" – NARNI (PIAZZA DE SICA)
19. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC – AMELIA (VIA I MAGGIO)
20. CAMPO POLIVALENTE AREA SCOLASTICA ITC – AMELIA (VIA I MAGGIO)

**1.B Impianti sportivi pubblici** tutti i restanti impianti, non soggetti alle richiamate normative. Tali impianti sono quelli di seguito elencati e descritti in base alla denominazione corrente:

1. PALAZZETTO DELLO SPORT "R. PERONA" – TERNI (VIALE TRIESTE)
2. PISCINA COPERTA (M.25X10) "R. PERONA" – TERNI (VIALE TRIESTE)
3. PISCINA COPERTA A DUE VASCHE (M.12X6 E M.8X4) "R. PERONA" – TERNI (VIALE TRIESTE)
4. PATTINODROMO "PIOLI" – TERNI (VIA SABOTINO)
5. CAMPO POLIFUNZIONALE AREA ITG "SAN GALLO" – TERNI (VIA B. CROCE)
6. CAMPO CALCIO "SABOTINO" – TERNI (VIA SABOTINO)
7. CAMPO CALCIO "PONTICELLI" – TERNI (FRAZIONE PIEDILUCO)
8. PALAZZETTO DELLO SPORT "A. PAPINI" – ORVIETO (CICONIA)
9. CAMPO POLIFUNZIONALE ALL'APERTO – ORVIETO (CICONIA)
10. PISTE DI RUZZOLONE – ORVIETO (CICONIA)
11. PISTA DI PATTINAGGIO AREA SCOLASTICA – NARNI (PIAZZA DE SICA)
12. PISCINA OLIMPIONICA (M. 50X20) – TERNI (LOC. I QUADRI, PIEDILUCO)

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

(AL 50% CON COMUNE DI TERNI).

2. Ai fini delle modalità di affidamento della gestione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5/2007, gli impianti di cui al comma 1 sono così classificati:

- quelli di cui all'elenco 1.A PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA
- quelli di cui all'elenco 1.B CON RILEVANZA ECONOMICA ad eccezione di quelli di cui ai nn.10 ed 11

3. Il Presidente, su motivata proposta dei competenti uffici, può deliberare il mutamento della classificazione degli impianti, ai fini della rilevanza economica, come definita al comma 2, in relazione ad interventi effettuati sugli impianti ed alle loro pertinenze, alla destinazione a specifiche discipline sportive, ad intervenute modificazioni nella normativa di settore e, comunque, qualora il verificarsi di condizioni oggettive lo renda necessario o opportuno.

### **Articolo 3**

#### **Destinazione degli impianti ai fini dell'affidamento e/o gestione**

1. Gli impianti sportivi, ai fini dell'affidamento e della relativa gestione in concessione, sono, di norma, singolarmente considerati, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso, secondo criteri di economicità ed efficienza, tenendo anche conto della specificità delle discipline sportive che possono essere in essi praticate, della eventuale contiguità logistica degli impianti e della specificità e/o complessità tecniche richieste dalla gestione dell'impianto.

### **Articolo 4**

#### **Competenze**

1. Le competenze rispettive della Provincia e del Concessionario della Gestione di cui all'art. 1, comma 4, sono così ripartite:

#### **Provincia**

A. Approva gli indirizzi generali per l'utilizzo razionale ed ottimale degli impianti sportivi di sua proprietà o nella sua disponibilità, determinando in particolare, per ciascun impianto, in sede di approvazione degli atti di gara, il "Piano di utilizzo" e il "Piano di conduzione tecnica" di cui all'art. 5 della L.R. 12 marzo 2007, n. 5 i quali determinano:

- a) il piano di utilizzo le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto;

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

b) il piano di conduzione tecnica la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

B. Determina i valori massimi delle tariffe d'uso che il Concessionario della Gestione può applicare per ciascun impianto per l'utilizzo dello stesso da parte di soggetti terzi; le predette tariffe devono in linea generale essere orientate verso valori di mercato pur nella necessaria salvaguardia della funzione sociale degli impianti sportivi.

C. Effettua periodici controlli tesi a verificare che l'attività del Concessionario sia conforme a quanto previsto dalle singole convenzioni e dirime, con decisione definitiva, eventuali controversie in ordine alla concessione di spazi orari a soggetti terzi richiedenti.

### **Concessionario delle gestione**

D. Provvede alla esatta applicazione del presente "Disciplinare" e di qualsiasi altro provvedimento che la Provincia ritenga opportuno adottare per la migliore salvaguardia degli impianti in concessione quale patrimonio pubblico, rendendosi garante della stessa; a tal fine individua formalmente per ciascun impianto in concessione un soggetto responsabile.

E. Adempie a tutti gli oneri relativi alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun impianto in concessione e delle sue attrezzature definiti nei piani di conduzione tecnica e può proporre alla Provincia programmi di impiego di ciascun impianto che integrino quelli previsti dal Piano di utilizzo.

F. Stabilisce le tariffe di utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti terzi autorizzati, entro i limiti massimi determinati dalla Provincia e provvede alla loro riscossione.

G. Corrisponde annualmente alla Provincia un canone di concessione determinato in sede di approvazione degli atti di gara.

H. Acquisisce, nei termini e con le modalità previsti dal presente Disciplinare, le domande di utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi e, sulla base delle stesse, previ eventuali accordi fra tutti gli interessati, definisce il calendario stagionale d'uso dandone comunicazione alla Provincia. Qualora il Concessionario della Gestione coincida con una Società o Associazione Sportiva – o loro raggruppamento – che utilizza direttamente l'impianto per lo svolgimento della propria attività, lo stesso deve garantire l'accesso all'impianto a soggetti terzi che ne facciano domanda per i giorni e le ore in cui non utilizza direttamente l'impianto stesso. In ogni caso ad eventuali istanze di soggetti terzi deve essere riservato non meno del venti per cento del monte ore complessivo di potenziale utilizzo dell'impianto nella fascia oraria 17-22 dei giorni feriali per gli impianti scolastici e nella fascia oraria 10-22 dei giorni feriali per gli impianti pubblici.

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

I. Può stipulare con soggetti terzi convenzioni per particolari utilizzi periodici o continuativi dell'impianto, dandone comunicazione alla Provincia.

J. Entro il 31 gennaio di ciascun anno rimette alla Provincia, utilizzando un formulario da questa predisposto, una dettagliata relazione sull'uso degli impianti in concessione, fornendo i dati sul relativo utilizzo; certifica altresì il puntuale rispetto di ogni adempimento di legge a suo carico sotto il profilo normativo, della sicurezza, fiscale e del lavoro.

---

### **TITOLO II – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Articolo 5**

#### **Norme generali per l'utilizzo e la concessione in uso Priorità di assegnazione**

1. L'uso degli impianti sportivi della Provincia è consentito a tutti i cittadini e viene garantito a tutte le società e associazioni sportive operanti nel territorio provinciale, nei limiti e con le modalità previste dal presente Disciplinare.

2. Qualora il Concessionario della Gestione intenda utilizzare direttamente l'impianto di cui ha la concessione per lo svolgimento dell'attività sportiva dei propri associati, è tenuto a comunicare alla Provincia il calendario di utilizzo dell'impianto per ciascuna stagione sportiva (settembre-giugno) entro il 31 agosto di ciascun anno; è tenuto altresì a comunicare – nelle forme indicate dalla Amministrazione concedente – ogni variazione del predetto calendario nonché tutti gli utilizzi straordinari per partite dei campionati della Federazione di appartenenza e per tutti gli ulteriori eventi non programmati che comportino l'utilizzo dell'impianto.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2 il Concessionario della Gestione è comunque tenuto a garantire l'accesso all'impianto ai soggetti terzi di cui al successivo comma 4, con l'ordine di priorità ivi indicato, per non meno di un'ora al giorno nella fascia oraria 17-22 dei giorni feriali per gli impianti scolastici e per non meno di due ore e venti minuti nella fascia oraria 10-22 dei giorni feriali per gli impianti pubblici.

4. Qualora il Concessionario della Gestione non svolga direttamente presso l'impianto, ai sensi del precedente comma 2, attività sportiva, è tenuto a porre l'impianto stesso a disposizione dei soggetti di seguito elencati, nell'ordine di priorità appresso specificato:

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

- a) Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva associata aventi sede nel territorio della Provincia e svolgenti attività dilettantistica a livello nazionale, interregionale, regionale e locale;
- b) Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e loro articolazioni territoriali nella Provincia;
- c) Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e loro articolazioni territoriali nella Provincia;
- d) Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e loro articolazioni territoriali nella Provincia;
- e) Associazioni, società e cooperative sociali che promuovono attività sportiva in favore di soggetti disabili;
- f) Associazioni senza fini di lucro aventi quale oggetto sociale lo svolgimento di attività sportive quale espressione di valori educativi e formativi o che svolgano attività motoria a favore di anziani;
- g) Altre associazioni senza fini di lucro;
- h) Soggetti aventi personalità giuridica con fini di lucro.

5. I richiedenti di cui alle lettere a), e), f), g) ed h) del comma 4 hanno a loro volta ulteriore priorità d'uso nel seguente ordine:

- Soggetti aventi sede legale nel medesimo Comune in cui insiste l'impianto sportivo;
- Soggetti con sede legale negli altri Comuni della Provincia;
- Soggetti con sede legale in Comuni che non fanno parte del territorio della Provincia.

Nella formazione dei calendari d'uso stagionali ulteriori criteri di priorità sono stabiliti:

- dall'importanza dell'eventuale campionato cui partecipa la formazione sportiva che utilizza l'impianto fra quelli promossi dalla Federazione di appartenenza;
- dall'eventuale utilizzo dell'impianto nella/e stagione/i sportiva/e precedente/i;
- dalla data di presentazione della domanda.

6. Compatibilmente con il calendario di utilizzo in conformità a quanto previsto dal comma 4, è consentito l'accesso agli impianti sportivi provinciali, i cui "Piani di utilizzo" lo prevedano espressamente e ne disciplinino anche le modalità di accesso, a singole persone fisiche per l'esercizio di pratiche sportive, individuali o di squadra.

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

7. Nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4 e 5 il Concessionario della Gestione autorizza l'uso di ciascuno degli impianti sportivi assegnati sia per le attività stagionali (allenamenti), che per quelle limitate a singole giornate (partite, manifestazioni) sulla base delle richieste pervenute e in relazione alla disponibilità oraria degli stessi.

### **Articolo 6**

#### **Utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Scuole**

1. Il Concessionario della Gestione, previa formale istanza del Dirigente Scolastico corredata dal parere favorevole del Servizio Pubblica Istruzione della Provincia che certifica la indispensabilità dell'utilizzo in relazione alla impossibilità di organizzare diversamente le attività curricolari, è tenuto a consentire l'utilizzo di singoli impianti pubblici agli Istituti scolastici di competenza della Provincia (Istituti di Istruzione Secondaria Superiore) che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività curricolari, limitatamente all'orario 8-14 di ciascun giorno di scuola.

Per i predetti utilizzi la Provincia riconosce al Concessionario della gestione un corrispettivo forfettario pari al 10% della tariffa oraria in vigore.

2. Nel caso di Istituti scolastici non di competenza della Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di impianti sportivi pubblici dell'Ente è subordinata alla effettiva disponibilità dell'impianto e gli oneri sono a carico del soggetto richiedente secondo le tariffe vigenti.

3. Per gli impianti sportivi scolastici l'attività sportiva svolta direttamente dal Concessionario della Gestione e l'accesso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 4, sono subordinate alle esigenze della scuola per lo svolgimento dell'attività didattica sportiva anche extracurricolare, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 26, della Legge 27/12/2002, n. 289. A tal fine ciascun Dirigente scolastico comunica alla Provincia ed al Concessionario entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di utilizzo dell'impianto al di fuori dell'orario scolastico ordinario, che si intende di norma fissato dalle ore 8 alle ore 14 di ciascun giorno di lezione previsto dal calendario scolastico regionale vigente.

4. I Dirigenti scolastici sono tenuti a garantire che gli impianti sportivi scolastici, al di fuori degli orari di utilizzo della scuola, siano posti a disposizione del Concessionario e degli altri utilizzatori in condizioni di pulizia e sicurezza idonee allo svolgimento dell'attività sportiva prevista in ciascun impianto.

5. Eventuali danneggiamenti che si verificano negli impianti scolastici durante l'utilizzo da parte della scuola ricadono nella



## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

responsabilità della stessa. Il Concessionario, presane conoscenza, è tenuto a segnalare tempestivamente la circostanza alla Provincia ed al Dirigente scolastico competente.

### **Articolo 7**

#### **Utilizzi diversi degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi, ove ciò sia reso possibile dalla normativa sulla sicurezza vigente, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni d'uso delle varie zone dell'impianto e che siano garantiti accorgimenti adeguati alla salvaguardia della struttura e del piano di gioco. Qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell'impianto sarà a carico del richiedente. La Provincia, a cui il Concessionario della Gestione è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a trenta giorni ogni eventuale richiesta dei predetti utilizzi, può opporsi agli stessi qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'uso proposto non sia idoneo per l'impianto, in relazione alla natura della manifestazione. Il Concessionario della Gestione è tenuto ad uniformarsi alle decisioni della Provincia, senza che ciò costituisca titolo per indennizzi o ristori di alcun genere.

2. La Provincia ha facoltà di utilizzare i propri impianti sportivi, sia pubblici che scolastici, con oneri a carico del Concessionario, per lo svolgimento di iniziative proprie o da essa sostenute o patrocinate a carattere sportivo, culturale, istituzionale ecc. per un numero di giorni non superiore a quindici nel corso dell'anno solare, indipendentemente dall'impegno orario di ciascun giorno per ogni impianto. Nel caso di iniziative non proprie della Provincia, allo stesso soggetto titolare dell'iniziativa possono essere concessi massimo tre giorni nell'anno, anche in unica soluzione. Dell'utilizzo il Concessionario della Gestione deve essere preavvisato con un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi.

### **Articolo 8**

#### **Disciplina dell'accesso agli impianti sportivi**

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 4, possono accedere agli impianti sportivi provinciali per lo svolgimento di attività stagionali e/o singole iniziative o manifestazioni inoltrando apposita domanda al Concessionario della Gestione, in cui siano indicati l'impianto richiesto, la attività da svolgere, i giorni ed orari per i quali si richiede l'uso dell'impianto.

2. La domanda, da prodursi separatamente per ciascun impianto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

richiedente e deve pervenire al Concessionario e, per conoscenza, alla Provincia ed al Dirigente Scolastico eventualmente interessato non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, qualora si tratti di attività stagionali o comunque continuative, oppure entro il decimo giorno antecedente quello della data richiesta per singole manifestazioni.

3. Per lo svolgimento di partite relative al campionato di appartenenza della società sportiva che utilizza stagionalmente un impianto la istanza di utilizzo si intende utilmente prodotta con la trasmissione, al Concessionario della Gestione e, per conoscenza, alla Provincia ed al Dirigente Scolastico eventualmente interessato, del relativo calendario da parte della Federazione sportiva di appartenenza.

4. Nella domanda di cui al comma 1 il soggetto richiedente deve dichiarare:

a) che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, assumerà tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso dello stesso e delle sue pertinenze nei giorni ed orari che saranno specificati nella autorizzazione, sollevandone il Concessionario della Gestione, la Provincia e il Dirigente Scolastico dell'Istituto (nel caso di impianto scolastico);

b) di impegnarsi a rispettare totalmente le norme del presente "Disciplinare" e le disposizioni e prescrizioni di qualsiasi genere emanate dal Concessionario della Gestione, dalla Provincia di e dall'Istituto Scolastico cui afferisce eventualmente l'impianto, ed a rispettare il Piano annuale della sicurezza predisposto in ogni impianto, con particolare riferimento all'evacuazione dei locali in ipotesi di pericolo;

c) di essere a conoscenza delle tariffe d'uso per l'utilizzo dell'impianto e di impegnarsi ad effettuare i relativi pagamenti nei termini prescritti;

d) di aver contratto idonea polizza assicurativa in favore degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva e che l'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente, ovvero di aver contratto idonea polizza assicurativa in relazione alla attività da svolgersi presso l'impianto;

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

e) di aver accertato, nei modi di legge, l' idoneità psico-fisica dei propri associati/tesserati o partecipanti, per una corretta esercitazione sportiva in termini di sicurezza e prevenzione fisica;

f) di essere munito di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento della attività per la quale si richiede la disponibilità dell'impianto.

5. Nella domanda devono essere altresì indicate le generalità di uno o più soggetti che, in relazione ad ogni utilizzo dell'impianto, dovranno essere presenti al momento dell'ingresso degli autorizzati all'accesso, durante lo svolgimento delle attività sportive e sino al momento dell'uscita dall'impianto; tali soggetti, che devono controfirmare la domanda assumono le stesse responsabilità civili e penali previste per i richiedenti in relazione all'uso dell'impianto.

6. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, il Concessionario della Gestione, acquisite le istanze di cui al presente articolo, e verificata la qualifica del soggetto richiedente, è tenuto alla formazione e gestione dei calendari stagionali di utilizzo di ciascun impianto. I calendari e le loro variazioni devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia, ai fini della eventuale programmazione della erogazione dei servizi di riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria nonché dell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo degli impianti. Devono inoltre essere comunicati al Dirigente scolastico eventualmente interessato.

7. L'uso degli impianti sportivi viene autorizzato dal Concessionario della Gestione in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza; esso comprende anche l'utilizzo dei relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché delle loro attrezzature fisse, mentre sono escluse dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo (palloni, tappeti, ecc.). I soggetti ai quali viene rilasciata autorizzazione all'uso dell'impianto non possono comunque accedere ai locali non compresi nell'autorizzazione.

8. Il Concessionario della Gestione può revocare l'autorizzazione concessa sulla scorta di eventuali inadempienze in ordine al pagamento delle tariffe d'uso ed alla osservanza degli obblighi a carico del soggetto autorizzato. Della adozione dei provvedimenti di revoca è data tempestiva comunicazione alla Provincia.

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

9. Con la domanda il richiedente si impegna a rispettare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 11 ed accetta, di fatto, lo stato d'uso degli impianti.

### **Articolo 9 Obblighi dei soggetti utilizzatori**

1. L'ingresso agli impianti sportivi e ai servizi è strettamente limitato agli atleti, tecnici e dirigenti del soggetto gestore (se svolgente direttamente attività sportiva) o degli altri soggetti da questo formalmente autorizzati, nonché alle persone indicate dai regolamenti federali per lo svolgimento di gare e manifestazioni. Gli utenti autorizzati ad accedere sul piano di gioco dovranno indossare l'abbigliamento sportivo prescritto per ogni disciplina.

2. I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto, che dovranno disporre di propri materiali e/o attrezzature per lo svolgimento dell'attività, si faranno carico di risarcire eventuali danni causati all'immobile ovvero alle attrezzature fisse o mobili presenti nell'impianto.

3. Prima dell'utilizzo dell'impianto il soggetto autorizzato è tenuto a constatare lo stato dei locali e delle attrezzature presenti. Eventuali danneggiamenti dovranno essere segnalati tempestivamente al Concessionario della Gestione. In caso di omessa tempestiva segnalazione ogni responsabilità dei predetti danneggiamenti potrà essere attribuita al soggetto utilizzatore.

4. L'autorizzato che, prima o durante lo svolgimento della propria attività, accerti eventuali anomalie delle strutture e/o delle attrezzature, le quali comportino una variazione dello stato d'uso originale accettato con la presentazione della domanda e che rappresentano fonti di rischio, è tenuto a non iniziare o a sospendere la propria attività.

5. L'autorizzato che svolge la propria attività anche in presenza di disfunzioni di natura tecnica (malfunzionamento degli impianti tecnici di riscaldamento, elettrici e di qualsiasi altra natura) che riducono, ma non inficiano la funzionalità dell'impianto, riscontrate prima, durante e immediatamente dopo lo svolgimento dell'attività stessa, accetta, di fatto, lo stato d'uso dei locali oggetto dell'autorizzazione.

6. È fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare attrezzature sportive che possano ridurre la disponibilità di spazio negli impianti sportivi, o comunque essere fonte di rischio, se non debitamente autorizzati dal Concessionario della Gestione e, qualora necessario, dalla Provincia o dal Dirigente Scolastico in caso di impianti scolastici.

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

7. Tutti gli attrezzi e/o materiali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà dei soggetti autorizzati, non possono essere lasciati in deposito nei locali dei singoli impianti, se non previa autorizzazione del Concessionario della Gestione per gli impianti pubblici e di questi nonché del Dirigente Scolastico per quelli scolastici. Il Concessionario della Gestione, la Provincia ed il Dirigente scolastico eventualmente competente non possono essere chiamati a rispondere del mancato ritrovamento di indumenti, attrezzi e materiali sportivi o di qualsiasi altro oggetto di proprietà dei soggetti utilizzatori, nonché di eventuali ammanchi occorsi durante lo svolgimento dell'attività.

8. Al termine dell'utilizzazione, il soggetto utilizzatore dovrà riordinare l'area di gioco e tutti gli spazi ed i locali interessati dall'attività, consentendo ai successivi fruitori di poter utilizzare l'impianto nel rispetto dell'orario stabilito.

9. Il soggetto autorizzato ad utilizzare l'impianto, nel caso in cui non coincida con il Concessionario della Gestione, non può, a sua volta, concedere l'uso dell'impianto, in tutto o in parte, ad altro soggetto. La violazione di tale prescrizione comporta la immediata revoca della autorizzazione conseguita.

10. Il richiedente si impegna ad assicurare la salvaguardia del patrimonio pubblico e ad osservare il divieto di accedere ai locali non compresi nell'autorizzazione.

### **Articolo 10 Tariffe**

1. L'accesso agli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, diversi dal Concessionario della Gestione, è subordinato al pagamento di una tariffa determinata per ciascun impianto dal Concessionario della Gestione entro il limite massimo fissato dalla Provincia in sede di gara.

2. Gli importi delle tariffe praticate dal Concessionario della Gestione devono essere comunicati preventivamente alla Provincia, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, essere affissi in modo visibile nei locali del Concessionario adibiti allo svolgimento di pratiche nei confronti di terzi che richiedono l'utilizzo degli impianti da questo gestiti e devono essere comunicati ad ogni richiesta del pubblico.

3. Gli importi massimi di cui al comma 1 sono soggetti, nel mese di gennaio di ciascun anno, a rivalutazione secondo le rilevazioni ISTAT

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

riferite all'anno precedente. Le tariffe praticate dal Gestore vengono quindi automaticamente rideterminate applicando ai nuovi massimi la eventuale percentuali di riduzione offerte in sede di gara, ferma restando la possibilità per il Gestore di non applicare la rivalutazione.

4. Il pagamento della tariffa è di norma anticipato. Il Concessionario della Gestione può revocare l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta, dandone comunicazione alla Provincia.

5. Il soggetto autorizzato all'uso dell'impianto non è tenuto al pagamento delle ore non utilizzate:

- qualora l'impianto non dovesse rendersi disponibile per cause tecniche (disfunzioni all'impianto di riscaldamento, all'impianto elettrico, idraulico, nonché in presenza di guasti strutturali ed alle attrezzature sportive, ecc.), preventivamente accertate e riscontrate dal Concessionario della Gestione;
- per necessità d'uso straordinarie da parte della Provincia o dell'Istituto di appartenenza nel caso di impianti scolastici;
- qualora, per cause tecniche accidentali accertate dal Concessionario della Gestione, debba sospendere l'utilizzazione.

6. Il soggetto autorizzato che svolge la propria attività in presenza di anomalie tecniche di cui al comma 5 è tenuto al pagamento della tariffa oraria.

### **Articolo 11 Sicurezza**

1. Il Concessionario della Gestione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed intergrazioni, è tenuto ad illustrare agli utenti i contenuti del documento di valutazione dei rischi predisposto per ogni impianto ed a verificarne la puntuale applicazione per un sicuro svolgimento delle attività, con particolare riferimento all'evacuazione dei locali in caso di pericolo.

### **Art. 12 Vigilanza e Reclami – Contenzioso – Risoluzione anticipata**

1. La Provincia, attraverso i propri competenti Uffici, vigila sulla corretta applicazione del presente Disciplinare sia da parte del Concessionario della Gestione che da parte dei soggetti terzi da questo eventualmente autorizzati all'uso degli impianti.

2. Eventuali reclami sulla gestione da parte del Concessionario devono essere inviati alla Provincia.

## **PROVINCIA DI TERNI**

**Area Tecnico-giuridica  
Servizio Assistenza ai Comuni  
U.O.S. Impianti ed eventi sportivi**

3. Ogni vertenza fra la Provincia ed i Concessionari della Gestione è deferita, qualunque ne sia la natura, al giudizio di tre arbitri che decidono senza formalità di procedure e con decisione inappellabile. Il Collegio Arbitrale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti, sotto la presidenza di un terzo arbitro nominato di comune accordo tra le stesse, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale.

4. La Provincia ha diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la convenzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) qualora il Concessionario della Gestione o i suoi dipendenti o associati pongono in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente violazioni di legge, di regolamenti o dei criteri di utilizzo degli impianti e dei relativi "Piani di utilizzo" e "Piani di conduzione tecnica", oppure in caso di inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle competenti Autorità;

b) qualora il Concessionario perda la natura giuridica in base alla quale ha partecipato alla procedura di assegnazione o, nel caso di associazione tra più soggetti, quando si verifichi il recesso di un solo componente, oppure quando, in generale, si verifichino sostanziali modifiche nella natura del Concessionario;

c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi convenzionalmente assunti.

### **Art. 13 Convenzione**

1. La concessione, la cui durata è stabilita da un minimo di 10 ad un massimo di 25 anni, in rapporto alla rilevanza dell'impianto e dell'investimento richiesto per la sua valorizzazione, è regolata da una convenzione, conforme allo schema allegato al presente disciplinare, e dal "Piano di utilizzo" e dal "Piano di conduzione tecnica". Per gli impianti sportivi scolastici la durata è, ordinariamente, di 1 anno, con la possibilità di rinnovo, secondo le modalità previste nella Convenzione.